Firmato digitalmente da:
DG PER LA DIGITALIZZAZIONE
In data:
Friday, 06 November 2026 14:28:09
Motivazione:
m_inf.A57CE80.REGISTRO UFFICIALE.U.0313466.06-11-2026

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST
Ufficio 6 – Motorizzazione Civile di Ancona
Sezione di Pesaro e Urbino

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE (AEP), CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE (REN) E ALL'ALBO PROVINCIALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

VISTI gli artt. 18 e 20 della L. n. 298 del 6 giugno 1974 e ss. mm. ii., in tema di istituzione dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, con specifico riferimento alle rispettive ipotesi di sospensione e cancellazione dall'Albo;
VISTI gli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii., in tema di comunicazione di avvio del procedimento;
VISTO il D.lgs. del 22 dicembre 2000 n. 395 e ss. mm. ii., rubricato *"Attuazione della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 10.10.1998 (...) riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori (...)*";
VISTO il D.lgs. del 21 novembre 2005 n. 284 e ss. mm. ii., che riordina, fra l'altro, il Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori;
VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, rubricato "*Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea"*;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1071/2009, "*Attività di trasportatore su strada*", del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la Direttiva 96/26/CE del Consiglio;
VISTO il D.L. 09 febbraio 2012 n. 5, come modificato dalla Legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012, rubricato "*disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo"* che, in particolare, con l'art.11 comma 6 bis, ha incluso nell'ambito di applicazione del Regolamento CE 1071/2009 le imprese operanti con veicoli a motore, singoli o con complessi di veicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, ed ha precisato che le condizioni da rispettare per l'esercizio della professione di trasportatore su strada siano quelle previste dal citato regolamento, come individuate nel D.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2011;
VISTO l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a "*verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla*

congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio" nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-quater del citato decreto legislativo, "*svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009*";

VISTO l'art. 1, comma 94 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che dispone che le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi Provinciali degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi siano svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il D.P.C.M. dell'8 gennaio 2015, in tema di trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi Provinciali degli Autotrasportatori dalla Province agli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della L. n. 147/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/1055 *"Modifica dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012"* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada;

VISTO il D.P.C.M. del 30 ottobre 2023, n. 186, "*Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*" e, in particolare, l'art. 6, comma 8;

VISTO il Decreto dirigenziale numero 145 dell'8 aprile 2022, per l'attuazione delle modifiche introdotte ai Regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 con il Regolamento (UE) 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada, e la relativa Circolare prot. numero 3738 del 13 maggio 2022 per l'attuazione di tale decreto;

VISTA la Circolare Protocollo n° 2871 del 7 dicembre 2022 avente ad oggetto "*Verifiche della regolarità delle imprese iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi – Disposizioni Operative inerenti alle attività, ai procedimenti e ai provvedimenti da attuare in esito alle verifiche di regolarità" – art. 9,* "*art. 9, comma 2, lett. l-ter e l-quater del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 così come modificato dell'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);*

VISTA la Circolare Protocollo n° 488 del 5 febbraio 2025, recante *"Art. 9, comma 2, lett. l-ter e l-quater del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 così come modificato dell'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).*

Verifiche della regolarità delle imprese iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi - Disposizioni Operative inerenti alle attività, ai procedimenti e ai provvedimenti da attuare in esito alle verifiche di regolarità.";

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di verifica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-ter e l-quater decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, il Comitato Centrale ha effettuato apposite verifiche telematiche volte ad accertare la regolarità, quanto a requisiti e condizioni, delle imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori;

RILEVATO che le imprese di cui all'allegato elenco non risultano in possesso dei requisiti necessari a mantenere l'autorizzazione all'esercizio della professione, in quanto risultano fallite, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 298/74 e ss. mm. ii e dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 1071/2009;

LETTA E RICHIAMATA la comunicazione prot. 83897 del 25/03/2026 notificata, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90 – sia per la numerosità dei destinatari, sia in ragione della gravosità della comunicazione di carattere personale – mediante pubblicazione sui siti www.alboautotrasporto.it e www.ilportaledellautomobilista.it, con la quale, dopo aver verificato che le imprese fossero risultate fallite, veniva comunicato alla stessa l'avvio del procedimento di sospensione dell'Autorizzazione all'Esercizio della Professione (AEP) in oggetto con contestuale sospensione dell'iscrizione al REN e all'Albo Provinciale degli Autotrasportatori;

RILEVATO che, in esito alla notifica della predetta comunicazione, le imprese di cui all'elenco allegato alla comunicazione prot. 83897 del 25/03/2026 non hanno presentato, entro il termine di 30 (trenta) giorni, alcuna deduzione pertinente con il presente procedimento;

VISTO l'art. 21 bis della L. 241/90 ai sensi del quale "*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*";

RILEVATO che, nel caso di specie, la comunicazione personale è particolarmente gravosa stante il considerevole numero di destinatari della presente comunicazione, e che la pubblicazione della presenta comunicazione sui siti www.alboautotrasporto.it e www.ilportaledellautomobilista.it rappresenta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della L. 241/90 idonea forma di pubblicità.

CONSIDERATO, altresì, che il ricorso al provvedimento massivo si rende necessario al fine di evitare il sostenimento di ulteriori e gravosi oneri amministrativi e finanziari, in conformità al principio di economicità dell'azione amministrativa ai sensi dall'art. 1 della L. 241/90.

DISPONE

La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada per conto di terzi e la contestuale sospensione dall'iscrizione al REN e all'Albo degli Autotrasportatori a carico delle imprese di cui all'allegato elenco finché persiste la causa che l'ha determinata

L'obbligo per le imprese di cui all'allegato elenco **di restituire** allo scrivente Ufficio tutte **le carte di circolazione dei veicoli ad essa intestati e destinati all'attività di cui trattasi,** nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente, significando che, in mancanza, l'Ufficio attiverà gli Organi di Polizia per il ritiro coattivo dei citati documenti;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale Nord Est, PEC dgt.nordest@pec.mit.gov.it , ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 1199/1971, entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica o della comunicazione o dalla conoscenza dell'atto impugnato, oppure può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 104/2010.
Il presente provvedimento è esente da bollo, tranne in caso di uso dello stesso e viene comunicato, come per legge, anche al Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori e alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
Si ricorda che la sospensione disposta produce i suoi effetti fino al termine dei 60 gg. assegnati.
Il presente provvedimento è reso esecutivo in forma massiva tramite il Registro Elettronico Nazionale ed il sistema telematico della banca dati dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori le cui procedure operative sono svolte a cura della Direzione Generale per la Motorizzazione - Centro elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il presente provvedimento, per le motivazioni indicate in premessa, è notificato tramite pubblicazione sui siti web www.alboautotrasporto.it e www.ilportaledellautomobilista.it per il periodo di giorni 15 (quindici).

Il Responsabile del Procedimento
dott. ing. Massimo PAPA

MASSIMO
PAPA

Il Responsabile del Provvedimento
dott. ing. Roberto DANIELI

ROBERTO DANIELI
05.11.2026
13:50:41
GMT+01:00

Codice Univoco Impresa	Denominazione sociale	Dato Fiscale
PS5505433U	INTERPAOLI EUROPE	1825790510
PS5505491X	COMETA TRASPORTI	2457240410